



Fiscal News

La circolare di aggiornamento professionale

N.
77

24.02.2017

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

Il nuovo spesometro dopo le modifiche del D.L. 193/2016

A cura di Nicola Santangelo


Categoria: Iva
Sottocategoria: Spesometro

Con la conversione nella Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 hanno trovato conferma definitiva le previsioni contenute nell'articolo 4 del D.L. 193/2016. Riscritto interamente l'articolo 21 del D.L. 78/2010 e avvio di un nuovo spesometro che prevede la **comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute con periodicità trimestrale**. La nuova comunicazione riguarderà anche i dati contenuti nelle bollette doganali nonché quelli delle note di variazione. La norma prevede uno specifico esonero per i produttori agricoli situati nelle zone montane. Esclusi anche i contribuenti in regime forfetario e quelli che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Contestualmente all'avvio del nuovo spesometro sono abrogati alcuni adempimenti come, ad esempio, black list e Intrastat. Previste, inoltre, sanzioni per l'omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e di acquisto registrate.

Premessa

Il Decreto Legge 193 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225 ha abrogato il vecchio spesometro e introdotto una nuova comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute. A partire dal 1° gennaio 2017, pertanto, è divenuto obbligatorio comunicare trimestralmente all'Amministrazione Finanziaria i dati delle fatture attive e passive.




In effetti non si tratta di una novità assoluta. Il comma 1 dell'articolo 3 del D.Lgs. 127 del 2015, infatti, aveva già introdotto la possibilità per i soggetti passivi di optare, in cambio di interessanti semplificazioni fiscali, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni, con riguardo alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017. L'obiettivo del governo è quello di adottare misure volte a incentivare **l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi** nonché ridurre il numero di adempimenti amministrativi e contabili gravanti sui contribuenti.

Il D.L. 193/2016, ispirandosi a quanto previsto dal D.Lgs. 127/2015, pone l'obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture, stabilendo anche specifiche sanzioni in caso d'inadempimento.

Termini di presentazione (per il 2017) e sanzioni sono stati, successivamente, ammorbiditi nel processo di conversione in legge. Il D.L. Milleproroghe, nel momento in cui si scrive all'esame del Parlamento, dovrebbe ulteriormente ritoccare le date di scadenza.

Siamo, quindi, di fronte a **due adempimenti paralleli**, uno assolto per opzione e l'altro per obbligo. Le differenze fra le due procedure sono veramente poche. Entrambe, infatti, prevedono interessanti semplificazioni fiscali. Ma attenzione: per il contribuente è più favorevole l'invio dei dati su opzione.



Esercizio dell'opzione per la trasmissione dei dati delle fatture

(art. 1, c. 3, D.Lgs. 05/08/2015, n. 127)

Il comma 3 dell'articolo 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 stabilisce che con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni.



Nota bene

L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.

Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno e che intendono esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività, l'opzione ha effetto dall'anno solare in cui viene esercitata. A regime va esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati.



Attenzione

Per l'anno in corso l'opzione può essere esercitata entro il 31 marzo 2017 (si veda il provvedimento n. 212804 del 01/12/2016 dell'Agenzia delle Entrate).

Obbligo di trasmissione dei dati delle fatture

(art. 21, D.L. 31/05/2010, n. 78)

L'articolo 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, interamente riscritto dall'articolo 4, comma 1 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 stabilisce che in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi devono trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate, comprese le bollette doganali, e i dati delle relative variazioni.

Semplificazioni fiscali

I vantaggi in termini di semplificazioni fiscali prodotti dalle modifiche apportate al D.L. 78/2010 dal D.L. 193/2016 sono fondamentalmente uguali a quelli previsti dal D.Lgs. 127/2015: si va dall'abolizione dello spesometro alla vecchia maniera, all'esclusione degli obblighi black list fin dal periodo 2016 e delle comunicazioni dei contratti di leasing e di noleggio, dei modelli Intra acquisti e degli acquisti di San Marino.

Ma le vere semplificazioni sono contenute nel Decreto Legislativo 127/2015 relativamente alle comunicazioni su opzione. La normativa, infatti, oltre a prevedere le medesime semplificazioni stabilite in caso di comunicazione obbligatoria prevede che ai contribuenti che esercitano l'opzione sia riconosciuta un'**accelerazione nella erogazione dei rimborsi IVA**. In pratica, i rimborsi IVA sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti previsti nel secondo comma dell'articolo 30 del D.P.R. n. 633, del 1972 alle lettere a), b), c), d) ed e).

Altra semplificazione riguarda la riduzione di due anni (da cinque a tre) del **termine di decadenza degli accertamenti dell'IVA** di cui all'articolo 57, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e delle imposte dirette di cui all'articolo 43, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti oltre 30 euro.

	Abolizione spesometro	Esclusione obblighi black list	Esclusione comunicazione contratti leasing e noleggio	Esclusione invio mod. acquisti INTRA e San Marino	Priorità nei rimborsi IVA	Riduzione termini accertamento
Comunicazione obbligatoria <small>(art. 21, D.L. 31/05/2010, n. 78)</small>	✓	✓	✓	✓		
Comunicazione per opzione <small>(art. 3, c. 1 D.Lgs. 05/08/2015 n. 127)</small>	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Credito d'imposta

Ai soggetti che, per obbligo o per opzione, devono trasmettere i dati delle fatture emesse e ricevute è riconosciuto, per una sola volta, un credito d'imposta per **adeguare i propri software al nuovo adempimento**. Il credito d'imposta è pari a 100 euro e spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un **volume d'affari non superiore a 50.000 euro**.

Il credito d'imposta, quindi, è subordinato all'adeguamento delle strutture tecnologiche necessario a far fronte alla trasmissione telematica. Diviene necessario, pertanto, conservare la necessaria documentazione a supporto, al fine di poter **dimostrare di aver sostenuto i costi** (fattura o dichiarazione del produttore del software che attesti che gli aggiornamenti sono stati effettuati in relazione ai nuovi adempimenti previsti dal D.L. 193/2016).

Il credito non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del Decreto

Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Caratteristiche del credito d'imposta

Importo del credito d'imposta	€ 100
Con quale frequenza è riconosciuto	Una tantum
Destinazione del bonus	Adeguamento tecnologico dei sistemi (hardware e software)
A chi spetta	Soggetti che hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 50.000 euro nell'anno precedente a quello di spettanza
Modalità di utilizzo	Esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 09/07/1997, n. 241, a decorrere dal 01/01/2018
Adempimenti	Va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino quando se ne conclude l'utilizzo
Altre caratteristiche	Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap

Soggetti esclusi

L'esercizio dell'opzione per la trasmissione dei dati delle fatture assorbe l'obbligo di comunicazione. Inoltre viene meno l'invio opzionale quando tutte le fatture risultano emesse e ricevute tramite **Sistema di Interscambio (SdI)** di cui al comma 2, art. 1, D.Lgs. n. 127/2015.

Il Sistema di Interscambio è la piattaforma informatica messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche.

Con l'utilizzo del Sistema di Interscambio l'acquisizione dei dati delle fatture da parte dell'Amministrazione Finanziaria avverrà in modo automatico per il solo fatto che queste transitano attraverso SdI, indipendentemente dall'esercizio o meno dell'opzione per la trasmissione dei dati. Qualora tramite SdI non siano transitate tutte le fatture emesse e ricevute si potrà scegliere di inviare i dati relativi alle altre fatture ovvero, se più agevole, i dati relativi a tutte le fatture. In sintesi **è sufficiente utilizzare SdI per evitare di trasmettere i dati delle fatture in modo opzionale o obbligatorio all'Agenzia delle Entrate.**



Nota bene

Sono esonerati dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute i **produttori agricoli** esentati dal versamento dell'IVA e dagli obblighi documentali connessi (ossia quelli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso d'inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici soggetti ad aliquota ridotta ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972) situati nelle zone montane: terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare; terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale; terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana (si veda l'articolo 9 del D.P.R. n. 601 del 1973).

Sono esclusi, in tutto o in parte, dall'obbligo di trasmissione dei dati i contribuenti che rientrano nel **regime forfetario dei minimi** di cui all'articolo 1, commi 54-89, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quelli che rientrano nel **regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.

<u>Soggetti esclusi dalla trasmissione obbligatoria dei dati delle fatture:</u>
➤ contribuenti che trasmettono i dati delle fatture per opzione;
➤ produttori agricoli situati nelle zone montane;
➤ contribuenti in regime forfetario;
➤ contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
➤ Amministrazioni pubbliche.

Scadenze

Nel momento in cui si scrive, i termini per la trasmissione dei dati delle fatture su opzione e obbligatori sono leggermente diversi. L'Agenzia delle Entrate ha, tuttavia, assicurato che i termini di trasmissione dei dati delle fatture saranno identici per chi eserciterà l'opzione quanto per chi non lo farà. Saranno, infatti, adeguate le scadenze previste dal provvedimento del 28 ottobre 2016 allineandole a quelle fissate dal Decreto Legge 193/2016, anche nel caso in cui le comunicazioni dovessero essere modificate. Le attuali scadenze previste dal D.L. 193/2016 stabiliscono la trasmissione telematica dei dati delle fatture **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.**

È stabilito, inoltre, che la comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre mentre quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. Per il 2017, in base a quanto previsto dal D.L. Milleproroghe, nel momento in cui si scrive in discussione in Parlamento, la presentazione del primo semestre avverrà entro il 16 settembre e quella del secondo semestre entro il 28 febbraio.



Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

L'articolo 4 del D.L. 193/2016 ha inserito nel D.L. 31/05/2010, n. 78 il nuovo articolo 21-bis in base al quale i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono, seguendo il medesimo calendario della trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, una comunicazione dei **dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta** effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della Dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

Sanzioni

La mancata trasmissione obbligatoria dei dati delle fatture emesse e ricevute comporta l'applicazione di sanzioni. Per l'omissione o per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica la sanzione amministrativa di 2 euro, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

- Riproduzione riservata -